

Saluzzo, li 13 agosto 2025

Spett.le Cliente

CIRCOLARE N. 953/2025

Oggetto: Gestione rapporto di lavoro part time – Comunicazioni.

Ad integrazione di precedenti circolari, pari oggetto, si fa presente quanto segue, tratto da quanto pubblicato, in data 1° giugno 2025, dal dr. Bertagna sul proprio sito "gianlucabertagna.it".

Il datore di lavoro non può decidere autonomamente di trasformare un contratto di lavoro da full-time a part-time. Né può reclamare il contrario, cioè da part-time a tempo pieno; è obbligatorio l'accordo scritto con il dipendente.

Se il dipendente rifiuta di modificare il proprio orario di lavoro, sia in aumento che in riduzione, non può essere considerato giustificato motivo di licenziamento, e non si può nemmeno procedere con l'applicazione di una sanzione disciplinare (cfr. Corte di Cassazione, l'ordinanza n. 10739 del 23 aprile 2025).

Come già precisato in passato (Cfr. Cassazione n. 10142/2018), per la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, deve sussistere un accordo scritto tra datore di lavoro e dipendente. Non è consentita alcuna decisione unilaterale, salvo qualora sia il dipendente a

chiedere di tornare a tempo pieno.

Nel caso si tratti di trasferimento tra enti, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 165/2001, il contratto passa all'ente cessionario così come stipulato, comprese le clausole sul part-time. Pertanto, anche in questa circostanza è indispensabile l'accordo con il dipendente.

Enti Service S.r.l.